

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
PROVINCIA DI PORDENONE
STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2009

PREAMBOLO STORICO

Il Comune di Pasiano appartiene alla Provincia di Pordenone (fino al 1968 unita a quella di Udine), nell'ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: esso è, al tempo stesso, sede di partecipazione diretta della cittadinanza locale alla cosa pubblica e articolazione territoriale della Repubblica Italiana.

«La sovranità appartiene al popolo», recita infatti la Costituzione della Repubblica Italiana fin dal suo primo articolo, precisando che il popolo «la esercita nelle forme previste dalla legge». La Repubblica, a sua volta, non ha una forma rigida e immobile, poiché essa si articola nello Stato, nelle Regioni, nelle Province, nei Comuni: la nostra è una democrazia delle autonomie, attraverso le quali il popolo esercita la sua sovranità.

Il Comune è un'entità amministrativa ispirata ai principi della Comunità Europea della sussidiarietà e della solidarietà; si riconosce nel sistema statutale vigente, incline all'evoluzione del sistema anche in senso federale, basandosi sulla riconosciuta autonomia degli Enti locali.

Non si tratta solo di un decentramento di poteri, ma di una democrazia partecipata, in cui le proposte e le scelte partono dai territori, dalle iniziative anche dirette dei cittadini con forme di autogoverno per alcune specifiche competenze degli Enti Locali.

Il Comune è la base della Repubblica e della democrazia e stabilisce direttamente i modi con cui i cittadini prendono parte alle decisioni. Lo Statuto Comunale, elaborato dai rappresentanti del popolo nell'Ente di rappresentanza a loro più vicino, è lo strumento condiviso attraverso il quale sono stabilite le regole e le forme della partecipazione, del controllo, dell'intervento e dei reciproci rapporti tra la comunità e l'istituzione locale.

I Comuni sono stati la sede primaria della democrazia: mano a mano che la base elettorale si allargava, i movimenti popolari degli ultimi due secoli hanno cominciato a sperimentare la partecipazione e le scelte per la cittadinanza partendo proprio dalle municipalità. Era una novità, poiché durante le età precedenti i poteri erano esercitati da gruppi sociali ristretti e da istituzioni chiuse e immodificabili; le forme di coinvolgimento di alcune cerchie più larghe erano state limitate e il più delle volte dettate da forti spinte della base. Tuttavia, ciò avveniva nell'ambito di una pattuizione con signorie, nobiltà, entità lontane: gli stessi Statuti di comunità, città, villaggi o territori vasti acquisivano la forma di elargizioni e concessioni dei governanti, con spazi minimi di decisione e di partecipazione.

E anche quando, nella storia, incontriamo la parola Comune, raramente si tratta di un organismo paragonabile con l'attuale Ente Locale: si trattava il più delle volte di una istituzione che in ambito urbano rappresentava gli interessi delle categorie economiche e dei ceti sociali più potenti e sviluppati, mentre in ambito rurale raggruppava i capi delle famiglie che esercitavano i diritti vicinali (sfruttamento delle terre comunali, delle foreste e dei pascoli di uso collettivo).

Noi incontriamo per la prima volta il Comune di Pasiano, nella sua attuale configurazione geografica e con le funzioni di Amministrazione locale, agli inizi del XIX secolo, dopo la caduta della Repubblica di Venezia e le alterne dominazioni austriaca e francese e nell'ambito del Regno d'Italia. Prima di allora, se si eccettua la breve parentesi «rivoluzionaria» delle municipalità sorte dopo la rapida conquista napoleonica del 1797, non esistevano organismi simili: gli sviluppi dei poteri e delle competenze di governo procedevano in modo diverso.

Fino alla fine del XVIII secolo, per Comune si intendevano i piccoli centri di diritto vicinale: Pasiano di Sopra, Pasiano di Sotto, Pozzo, Squarzarè, Cecchini, Codopè, Cornizzai, Rivarotta, Traffe, San Martino, Visinale di Sopra, Visinale di Sotto, Villotta, Pradolino, Sant'Andrea, Azzanello e così via. L'insieme di alcuni Comuni costituiva la Villa, che spesso

coincideva con l'ambito geografico di una parrocchia, questo ad indicare il pieno riconoscimento e fondamento delle radici cristiane che appartengono storicamente alle nostre genti e al nostro territorio comunale.

Compiti di queste piccole comunità, esercitati attraverso le vicinie o assemblee dei capifamiglia, erano l'elezione del parroco o del cappellano, la periodica distribuzione delle terre collettive, l'esecuzione di disposizioni fiscali o giudiziarie delle signorie, la manutenzione di alcune strade e poche altre incombenze, tra cui (dal XVI al XVIII secolo) l'elezione dei rappresentanti territoriali, 4 per la Destra e 4 per la Sinistra Tagliamento, nella Contadinanza della Patria del Friuli.

Per consimili istituzioni rurali di altre parti della regione si sono conservati Statuti scritti, ma il più delle volte i rapporti erano regolati dalle consuetudini, trasmesse oralmente di generazione in generazione. Per il territorio pasianese nulla di questo ci è pervenuto e i pochi verbali delle vicinie che si sono conservati fanno riferimento soltanto e genericamente alle usanze, alle tradizioni, alle abitudini (con la formula *more solito*). Quando si trattava di assumere decisioni notevoli, ci si appellava alla saggezza dei più anziani del villaggio o della borgata, nella cui memoria ed esperienza era spesso riposto l'«archivio» storico e giuridico della comunità.

Troviamo precise e specifiche disposizioni legislative nei livelli superiori e decisionali dell'organizzazione politica, amministrativa e giudiziaria: i distretti di Prata (con Sant'Andrea, Codopè, Cornizzai, Cecchini, Gradisca, Mantova, Parussa, Pasiano di Sopra, Pozzo, Pradolino, Rivarotta, San Martino, Traffe, Villaraccolta, Villaviera, Villotta, Visinale, Visinale di Sopra, Visinale di Sotto o Prata di Qua) e di Meduna (con Azzanello, Belvedere, Pasiano di Sotto, Squarzarè) entro cui era compreso il territorio attuale del Comune di Pasiano; la Patria del Friuli, governata dai patriarchi di Aquileia fino al 1419 e dalla Repubblica di Venezia dal 1420 al 1797.

I patriarchi di Aquileia diedero proprie Costituzioni alla Patria del Friuli nel 1366-1367, che Venezia mantenne in vigore durante il suo dominio; nella giurisdizione di Prata i signori locali emanarono nel 1361-1366 gli Statuti civili e criminali che valevano anche nei villaggi pasianesi a loro sottoposti. Il castello di Meduna non ebbe un proprio specifico Statuto, tuttavia dal 1699 vigevano «ordini e capitoli» riguardanti soprattutto alcune materie economiche e amministrative, valide quindi anche per i villaggi pasianesi soggetti.

In ogni caso, si trattava di elargizioni del potere, in cui il volere della comunità locale aveva poco spazio; né cambiò l'impostazione con le ristrutturazioni napoleoniche e austriache, poiché le locali Amministrazioni, con a capo uomini abili scelti da prefetti e autorità superiori, furono concepite come decentramento calato dall'alto di ordini e disposizioni, in una politica generale di costruzione, accentramento e rafforzamento di uno Stato centralizzatore.

Fu con il periodo austroungarico (1815-1866) che gli amministratori locali cominciarono a essere scelti tramite votazione, da parte di un elettorato che però era circoscritto ai soli possidenti, vale a dire a coloro che disponevano di proprietà e censo medio-alto. Questa impostazione rimase anche con il passaggio al Regno d'Italia (1866), che tuttavia, sulla spinta dei movimenti popolari che maturavano in seno alla società, allargò gradualmente la base elettorale, fino a giungere, agli inizi del XX secolo, al suffragio universale limitato agli uomini (cui erano chiamati tutti i sudditi maggiorenni di sesso maschile).

Fu solo dopo la seconda guerra mondiale che anche le donne poterono votare e, al tempo stesso, venne concepita una democrazia repubblicana che fondava le sue basi su libertà, uguaglianza, partecipazione, abbattimento di ogni discriminazione. Il lungo processo che portò alle autonomie regionali e, successivamente, all'allargamento delle competenze anche degli Enti Locali, permise ai Comuni di dotarsi di propri Statuti: Pasiano lo adottò per la prima volta tra 1991 e 1992. Dopo quasi un ventennio siamo alla stesura e alla revisione dello Statuto, affinché possa essere uno strumento moderno, aggiornato alla vigente legislazione e alle mutate esigenze territoriali e amministrative del nostro Comune.

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I **ELEMENTI COSTITUTIVI**

ART. 1

Autonomia del Comune. Finalità

Il Comune di Pasiano di Pordenone è l'ente espressione della comunità locale dei cittadini dotato di rilevanza costituzionale.

Il Comune ha autonomia statutaria normativa ed impositiva, organizzativa finanziaria ed amministrativa.

E' ente autonomo e sovrano che rappresenta la popolazione nell'ambito del proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico, nel rispetto della Costituzione, delle Leggi e dei principi dell'ordinamento della Repubblica Italiana.

E' titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni ad esso conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Partecipa al processo di riconoscimento del ruolo degli enti locali nella gestione delle risorse locali, del gettito fiscale e nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.

ART. 2

Territorio, sede comunale, stemma, gonfalone. Albo pretorio.

Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il Comune è costituito dalle popolazioni e dai territori di Pasiano capoluogo, Azzanello, Cecchini, Rivarotta, Sant'Andrea e Visinale.

Il palazzo civico, denominato "Villa Saccomani", è sede comunale.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, ma comunque all'interno del territorio comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone riconosciuti con R.D. 24 Aprile 1927 depositato alla Corte dei conti in data 24 maggio 1927, registro n° 6, Fog. n° 34, con la seguente descrizione: "D'argento, alla rovere sradicata, al naturale, alla fascia ondata di azzurro attraversante sul tutto".

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stesso e le relative modalità.

La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti.

La Giunta Comunale designa un impiegato responsabile per la certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti ed avvisi.

ART. 3 Funzioni

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative e dei compiti necessari alla cura degli interessi e dello sviluppo della comunità locale non espressamente attribuite allo Stato, alla Regione ed alla Provincia secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il Comune esercita le funzioni ed i propri poteri nel rispetto dei principi di pace, di libertà, di giustizia, di solidarietà, di uguaglianza.

In particolare, nell'ambito delle sue competenze concorre:

- a) a garantire e a tutelare la famiglia, la maternità e l'infanzia;
- b) a promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, storico, artistico e archeologico, sostenendo le attività culturali che favoriscono la crescita delle persone e valorizzando le tradizioni locali, di lingua e di costume che costituiscono il patrimonio di memoria del territorio comunale;
- c) a promuovere le iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, anche con il sostegno delle associazioni che promuovono l'aggregazione sociale fra le persone con particolare riguardo ai minori, ai diversamente abili, agli invalidi e agli anziani;
- d) a garantire il diritto alla salute sviluppando idonei strumenti di prevenzione, attuando interventi per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- e) a favorire lo sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva nell'ambito del proprio territorio;
- f) ad incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico, gli scambi d'integrazione europei ed il turismo.

Per il raggiungimento di tali finalità il Comune sostiene e favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché promuove l'utilizzo di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso.

ART. 4 Sicurezza dei cittadini

Il Comune concorre a favorire la salvaguardia della sicurezza dei cittadini mediante attività di informazione, di prevenzione e di controllo del territorio, in collaborazione con le Forze dell'Ordine competenti.

ART. 5 Tutela ambientale

Il Comune considera fondamentale e di primaria importanza la tutela e la salvaguardia del territorio e si impegna a porre attenzione alle problematiche ambientali e ad attivare soluzioni che migliorino la salute e la qualità della vita di tutta la comunità anche in collaborazione con la Regione, la Provincia e gli altri enti preposti.

Il Comune, per quanto di sua competenza, si propone di migliorare le proprie prestazioni ambientali, attraverso la prevenzione dell'inquinamento e la tutela le risorse naturali ed energetiche; di promuovere uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere del cittadino e di promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente.

ART. 6 Esercizio di funzioni statali

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare, nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalla Legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate, fermi in ogni caso gli adempimenti e l'espletamento delle funzioni obbligatoriamente stabilite dalle Leggi statali e regionali.

Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo che si avvale della struttura organizzativa del Comune.

CAPO II PRINCIPI GENERALI

ART. 7

Cooperazione europea ed internazionale

Il Comune, con riferimento alla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” approvata dall’ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età e genere, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutte le persone residenti nel territorio comunale di fruire dei servizi essenziali offerti ai cittadini.

ART. 8

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Comune recepisce l'articolo 12 dell'O.N.U. che così recita: "Gli Stati Parti alla presente convenzione devono assicurare al/ bambino/a, capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e maturità. A tale scopo in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino/a, deve essere offerta l'occasione affinché il/la bambino/a venga udito/a direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresentante o di una apposita istituzione, in accordo con le procedure della legislazione nazionale".

Il Comune riconosce nei ragazzi i cittadini di oggi e di domani, dotati di esigenze, capacità e risorse ed assicura ad essi l'espressione libera della propria opinione, dandone il giusto peso in relazione alla loro età ed al loro grado di maturità.

Il Comune, allo scopo di favorire il senso civico agevola la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi, di cui potranno far parte coloro che sono compresi in una fascia di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni.

Il Consiglio dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle materie di interesse generale della comunità.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE. IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9

Organi di governo

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ART. 10 Consiglio Comunale

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta l'intera comunità. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge.

Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare il funzionamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla Legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: i pareri sono inseriti o allegati alla deliberazione, che va depositata nei modi previsti dal Regolamento.

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Chi presiede il Consiglio deve essere anche Consigliere Comunale. La presidenza, i compiti e i poteri della stessa sono disciplinati dal Regolamento.

Nei giorni in cui si riunisce il Consiglio, vengono esposti al pubblico la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

ART. 11 Funzionamento del Consiglio Comunale

Il Consiglio è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla Legge.

L'elezione, la composizione, la durata, lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, detto in seguito "Regolamento".

Le norme relative:

1. alla convocazione;

2. all'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri;
3. ai termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
4. alle modalità di nomina e di funzionamento delle commissioni consiliari.
5. alle modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
6. alla formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei Capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
7. alle materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
8. alle modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo,
9. ad ogni altra materia prevista dalla L. R. n. 1 del 09.01.06 e dal D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. e integr.
10. alla validità delle sedute;
11. alla pubblicità delle sedute;
12. alla modalità delle votazioni;
13. alla modalità di verbalizzazione;

sono fissate dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, da approvare a maggioranza assoluta (arrotondato per eccesso) dei propri componenti.

ART. 12

Consiglieri Comunali. Gruppi consiliari

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri e la formazione dei gruppi consiliari sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio detto in seguito "Regolamento".

ART. 13

Diritti dei Consiglieri

Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio devono consentire ai Consiglieri l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e degli enti dipendenti.

L'esercizio di tali poteri da parte dei Consiglieri Comunali si esplica in particolare nelle seguenti forme:

- attraverso la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- con il controllo delle deliberazioni degli organi, attraverso la comunicazione fatta ai sensi di Legge ai Capigruppo;
- attraverso la messa a disposizione degli atti degli organi comunali per la visione da parte dei Consiglieri Comunali, nel rispetto del Regolamento;
- attraverso l'eventuale messa a disposizione di appositi locali per le riunioni che i singoli gruppi consiliari ritengano di effettuare per finalità istituzionali;
- attraverso l'informazione sull'attività e sulle iniziative di particolare rilevanza del Comune e degli enti dipendenti;
- attraverso l'istituzione di una conferenza dei Capigruppo consiliari;
- attraverso la verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi generali e settoriali;

garantendo la partecipazione delle minoranze alle commissioni consiliari previste per Legge e alle altre commissioni, secondo quanto disposto dai relativi Regolamenti;

- attribuendo ai gruppi delle minoranze la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento;
- attraverso la costituzione di una commissione consiliare con il compito di verificare e garantire il rispetto delle norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio e di risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione.

ART. 14

Prima adunanza

Gli adempimenti della prima seduta sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato viene presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, e costituisce il primo e principale atto di indirizzo e la base dell'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio, che lo discute e lo approva.

Ciascun Consigliere Comunale ha diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante la presentazione di appositi emendamenti.

E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal presente Statuto.

ART. 15

Commissioni consiliari

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire nel proprio seno:

1. commissioni consiliari permanenti, nei settori che saranno specificati nel Regolamento con funzioni istruttorie e consultive allo scopo di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatorie in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni da sottoporre al suo esame. Tali commissioni durano quanto il Consiglio che le ha nominate.
2. commissioni consiliari straordinarie temporanee con lo scopo di discutere ed istruire determinati argomenti. Dette commissioni hanno la durata stabilita dal Consiglio. I lavori delle commissioni devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria entro il termine fissato di una relazione redatta dal Presidente della Commissione, a disposizione del Consiglio.
3. commissioni consiliari speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta sull'attività dell'Amministrazione e/o di studio per studiare un problema generale o specifico, allo scopo di riferire, accertare o chiarire questioni, fatti e conclusioni di interesse per l'Amministrazione stessa. Le commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia sono individuate dal Regolamento; la loro presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e la relativa designazione viene effettuata secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Le commissioni consiliari possono richiedere per l'esercizio delle loro funzioni l'audizione degli Amministratori, compresi il Sindaco e gli Assessori; possono inoltre disporre l'audizione di funzionari, dei Responsabili degli uffici e servizi e del Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni. Inoltre, possono invitare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le commissioni possono essere integrate con esperti in determinate materie secondo quanto disposto dal Regolamento.

Il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale ed i Responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alla nomina delle Commissioni provvede il Consiglio, sulla base della proposta dei Capigruppo consiliari. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e gruppi di opposizione unitariamente intesi, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, le attribuzioni e le forme di pubblicità dei lavori.

Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi e spettano le indennità previste per Legge.

ART.16

Commissione per lo Statuto e per i Regolamenti

Il Consiglio nomina una commissione permanente per curare l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti ad esso correlati al fine di esaminare preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nonché coordinarle in una bozza redatta in articoli e di sottoporla con il proprio parere, all'approvazione del Consiglio. La commissione è nominata su designazione dei gruppi e con criterio proporzionale, secondo quanto previsto nel Regolamento.

Art. 17

Consulte speciali

Il Sindaco o la Giunta Comunale possono nominare consulte speciali per l'esame di specifiche materie nonché collaborazioni su varie tematiche. A tali consulte, che di norma si avvalgono della collaborazione di esperti esterni, può essere erogato un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai Consiglieri Comunali. Il Regolamento stabilisce le modalità dei lavori delle consulte speciali le quali, in ogni caso vengono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 18

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo collegiale del Comune che imposta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta compie gli atti di amministrazione rientranti, ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 nelle funzioni degli organi di Governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco,

del Segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

ART. 19 Nomina e Composizione

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non inferiore al minimo e non superiore al massimo secondo quanto prescrive la vigente Legge, compreso il Vice-Sindaco. Il Vice Sindaco deve essere un consigliere comunale eletto.

Il Sindaco nomina gli Assessori, anche al di fuori del Consiglio Comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Il Sindaco può conferire agli Assessori la cura di settori specifici di Governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio Comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la nomina della Giunta nella prima seduta successiva all'elezione oppure nella prima seduta utile successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più Assessori.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale, sia quale Ufficiale di Governo, presiede il Vice Sindaco e, in assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assessore più anziano d'età.

Possono essere eletti Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. La presenza degli Assessori esterni al Consiglio non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta di cui al comma 1.

Il Consiglio procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori extra consiliari nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare proposte di emendamenti, fatte proprie dalla Giunta Comunale, nelle materie di loro competenza, ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, al pari dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

ART. 20 Incompatibilità

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta e non possono essere nominati rappresentanti del Comune. La Legge prevede le ulteriori cause di ineleggibilità ed incompatibilità ad Assessore Comunale.

ART. 21 Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata la Giunta cessa dalla carica assieme al Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

ART. 22

Durata in carica della Giunta

La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio. La Legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta Comunale.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni Assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso il Consiglio e la Giunta stessa rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

ART. 23

Cessazione dalla carica dei componenti della Giunta

I singoli Assessori cessano dalla carica per:

1. morte;
2. dimissioni;
3. revoca;
4. decadenza.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Gli Assessori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Gli Assessori decadono dalla carica, inoltre, nei casi previsti dalla Legge.

ART. 24

Dimissioni degli Assessori e del Sindaco

Le dimissioni degli Assessori Comunali sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo del Comune.

Esse sono irrevocabili ed efficaci sin dalla data della loro presentazione. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio ed acquisite al protocollo del Comune. Esse diventano irrevocabili e producono effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro

presentazione. Entro tale termine il Sindaco può revocare le dimissioni stesse impedendo, con ciò, lo scioglimento del Consiglio.

In caso di dimissioni del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso il Consiglio e la Giunta stessa rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 25

Funzionamento della Giunta

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno della seduta.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche tranne quelle in cui vengono adottati e approvati i Piani attuativi comunali come previsto dall'art. 25, comma 1 della L.R. 5/2007.

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo è corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: i pareri sono inseriti o allegati alla deliberazione.

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che dev'essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un Assessore nominato dal Presidente.

ART. 26

Competenze della Giunta. Attività degli Assessori

La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, ogniquale volta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno, senza particolari formalità.

Oltre alle competenze riportate nell'art. 18 del presente Statuto, rientra altresì fra le competenze della Giunta l'adozione dei seguenti atti e degli eventuali impegni di spesa che ne conseguono:

- a) pianta organica e regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- b) erogazione di contributi economici ad enti pubblici e a soggetti privati come previsto dal vigente Regolamento comunale;
- c) atti aventi per oggetto attività di rappresentanza ed immagine del Comune;
- d) autorizzazione al Sindaco a promuovere o resistere in giudizio innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa;
- e) autorizzazione a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune;
- f) approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi (PRO);
- g) scegliere i progetti di intervento e affidarne la realizzazione ai dirigenti;
- h) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- i) deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;
- l) esprimere parere sugli argomenti richiesti che non siano di competenza del Consiglio;

m) deliberare le variazioni e gli adempimenti delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio.

Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali del Comune approvati dal Consiglio.

La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco.

Forniscono al Segretario del Comune le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di Governo.

ART. 27

Publicazione delle deliberazioni della Giunta

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo quanto stabilito dalla Legge.

CAPO III IL SINDACO

ART. 28

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle Leggi e dal presente Statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene e per la crescita e lo sviluppo del Comune di Pasiano di Pordenone".

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 29

Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali, avvalendosi del Segretario Comunale.

Il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dell'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e, previa deliberazione di Giunta comunale può nominare il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;

Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente nelle controversie istituzionali di natura civile, penale ed amministrativa, mentre nelle controversie di altra natura il Comune è rappresentato dal Responsabile del servizio.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Il Sindaco fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni per l'ulteriore corso.

Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, nonché può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio.

Il Sindaco riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da discutere in Consiglio e cura che alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri sia data risposta entro trenta giorni.

Il Sindaco promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

ART. 30

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

E'Ufficiale di Polizia Giudiziaria e Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. Svolge in tali materie le funzioni affidategli dalla Legge.

Adotta altresì con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza anzidetta è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 31

Vice Sindaco e delegazioni del Sindaco

Il Sindaco provvede alla nomina di un Vice Sindaco scelto fra gli Assessori ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto.

Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge e negli altri casi previsti dalle Leggi vigenti.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi a funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualevolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative con rilevanza interna all'Ente, di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Tali incarichi hanno finalità consultive. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario o ai Responsabili dei servizi.

CAPO IV NORME COMUNI

ART. 32

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi od assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli Amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

L'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di Amministratore e Consigliere del Comune di Pasiano di Pordenone.

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO I

CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

ART. 33

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'attività degli uffici, dei servizi e del personale, volta a conseguire i fini propri dell'azione amministrativa comunale, è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità ed è disciplinata dalla Legge e dall'apposito Regolamento.

ART. 34

Accordi di programma – Conferenze dei servizi

La Legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi.

ART. 35

Referendum comunali. Istanze, petizioni e proposte.

Il Comune riconosce il referendum quale strumento di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale. Hanno diritto di partecipazione al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio.

Il referendum può essere di tipo consultivo.

I referendum consultivi o abrogativi possono riguardare solo materie di esclusiva competenza del Consiglio e non possono essere proposti:

- a) in materia di finanza comunale, tributi locali e tariffe;
- b) in materia di personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) in materia di nomine e designazioni;
- d) in materia di pianificazione territoriale.

Il referendum può essere richiesto dalla maggioranza del Consiglio o da almeno il 10% degli elettori del Comune. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con

l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento. La richiesta è rivolta al Sindaco, che indice il referendum da tenersi entro tre mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.

Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle entro 60 giorni effettivi e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita e le relative motivazioni.

ART. 36

Diritto di accesso agli atti

Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

ART. 37

Regolamenti

Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti per:

- il funzionamento degli organi;
- l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- l'esercizio delle funzioni dell'ente;
- ogni altro Regolamento previsto dalla vigente Legge.

ART. 38

Ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati dalla Legge e dall'apposito Regolamento.

La nomina, composizione, durata e funzioni del revisore del conto sono disciplinate dalla Legge e dall'apposito Regolamento.

ART. 39

Mediatore Civico. Commissario ad acta

Al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza ed il buon funzionamento dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione e cittadini, il Consiglio può istituire l'ufficio del Mediatore Civico, anche in associazione con altri enti, definendo attraverso un Regolamento, le modalità di nomina, le funzioni e quanto necessario per il funzionamento dell'ufficio.

La Legge e l'apposito Regolamento disciplinano i casi e le modalità di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di Legge e di Statuto.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 40

Approvazione, revisione e abrogazione dello Statuto Comunale

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

L'approvazione, le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 1/2006 con il voto favorevole dei due terzi, arrotondato per eccesso, dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo Statuto e le relative modificazioni sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tal fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

ART. 41

Disposizioni transitorie

Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto dispongono le nuove norme e lo Statuto.

ART. 42

Entrata in vigore

Lo Statuto e le relative modificazioni sono affisse all'Albo Pretorio dell'Ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione ed inviati al Ministero dell'Interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio del Comune. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Autonomia del Comune. Finalità

ART. 2

Territorio, sede comunale, stemma, gonfalone. Albo pretorio

ART. 3

Funzioni

ART. 4

Sicurezza dei cittadini

ART. 5

Tutela ambientale

ART. 6

Esercizio di funzioni statali

CAPO II - PRINCIPI GENERALI

ART. 7

Cooperazione europea ed internazionale

ART. 8

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE. IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9

Organi di governo

ART. 11

Consiglio Comunale

ART. 12

Norme di funzionamento del Consiglio Comunale

ART. 12

Consiglieri Comunali. Gruppi consiliari

ART. 13

Diritti dei Consiglieri

Prerogative delle minoranze consiliari

ART. 14

Prima adunanza

ART. 15

Commissioni consiliari

ART. 16

Commissione per lo Statuto e per i Regolamenti

ART. 17

Consulte speciali

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 18
Giunta Comunale
ART. 19
Nomina e Composizione
ART. 20
Incompatibilità
ART. 21
Mozione di sfiducia
ART. 22
Durata in carica della Giunta
ART. 23
Cessazione dalla carica dei componenti della Giunta
ART. 24
Dimissioni degli Assessori e del Sindaco
ART. 25
Funzionamento della Giunta
ART. 26
Competenze della Giunta. Attività degli Assessori
ART. 27
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta
CAPO III – IL SINDACO
ART. 28
Il Sindaco
ART. 29
Competenze del Sindaco
ART. 30
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
ART. 31
Vice Sindaco e delegazioni del Sindaco
CAPO IV – NORME COMUNI
ART. 32
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO I - CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

ART. 33
Ordinamento degli uffici e dei servizi
ART. 34
Accordi di programma. Conferenza dei servizi
ART. 35
Referendum comunali. Istanze, petizioni e proposte
ART. 36
Diritto di accesso agli atti
ART. 37
Regolamenti
ART. 38
Ordinamento finanziario e contabile
ART. 39
Mediatore civico. Commissario ad acta.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 40

Approvazione, revisione e abrogazione dello Statuto Comunale

ART. 41

Disposizioni transitorie

ART. 42

Entrata in vigore